

TRIBUNALE DI BENEVENTO
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
sciogliendo la riserva che precede;

osserva

La domanda cautelare proposta con ricorso ex art 700 c.p.c. da Sorice Pietro e Muraglia Giovanna in proprio e nella qualità dei due figli minori Sorice Marika e Sorice Vincenzo è meritevole di accoglimento.

I ricorrenti premesso che la loro abitazione (di proprietà del ricorrente Sorice Pietro) è ubicata in Benevento alla via 1° Trescene n. 31 e che al piano terra del medesimo fabbricato al civico 33 nei locali sottostanti l'abitazione è ubicato il circolo privato "Bloody Mary Club", lamentano che dal predetto locale provengono immissioni sonore derivanti dall'uso di apparecchi meccanici ed elettronici e dall'impiego di Disc Jockey.

I ricorrenti lamentano che la musica viene suonata ad altissimo volume di continuo in orario serale e notturno e che ad essa si aggiungono gli schiamazzi degli avventori che si attardano sino a notte fonda all'interno e al di fuori del locale, così da rendere impossibile il loro riposo fino alle prime luci dell'alba.

I ricorrenti assumono che il tecnico da loro incaricato dott. Giuseppe Mazza ha rilevato la sussistenza e l'intensità dell'inquinamento acustico presente all'interno della loro abitazione il quale espone la loro salute al pericolo di un pregiudizio irreparabile, in considerazione della alterazione del loro equilibrio psicofisico che l'inquinamento acustico determina.

Tanto premesso i ricorrenti in via cautelare chiedono ai sensi dell'art 700 c.p.c. di inibire ai resistenti il prosieguo dell'attività esercitata all'interno del locale in virtù di un'illegittima autorizzazione tacitamente rilasciata dal Comune di Benevento in favore del circolo Bloody Mary Club in ordine all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui si chiede la disapplicazione, o di inibire l'utilizzo della musica perché non adottate le misure necessarie minime di insonorizzazione acustica, in subordine imporre ai resistenti di adottare le misure e le cautele necessarie affinché l'attività esercitata nel locale avvenga nel rispetto dei diritti dei ricorrenti, con vittoria di spese.

Si sono costituiti i resistenti.

Sono stati escussi gli informatori ed è stata espletata una CTU per verificare se le immissioni sonore provenienti dal locale superino i limiti di legge e di normale tollerabilità.

In via preliminare va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del sig. Todino Ferdinando convenuto in giudizio dai ricorrenti nella qualità di tutore dell'interdetto Russo Virgilio, proprietario del locale ove è ubicato il circolo Bloody Mary Club.



Ed invero il circolo Bloody Mary Club è ubicato all'interno del locale di proprietà di Russo Virgilio i virtù di un contratto di locazione stipulato tra il Todino Ferdinando, nella suddetta qualità di tutore del proprietario dell'immobile, e Zampetti Addolorata e Tassella Grazia.

Appare evidente che il proprietario de locale e il suo tutore, i quali non hanno più la detenzione dell'immobile e che sono estranei all'attività ivi esercitata, non possono essere ritenuti responsabili delle conseguenze dannose che derivano dalle attività esercitate dal circolo ricreativo ivi ubicato e mai possono essere destinatari del provvedimento cautelare invocato dai ricorrenti.

Sussistono invece i presupposti per l'accoglimento del ricorso nei confronti della resistente associazione non riconosciuta denominata Bloody Mary Club- sezione club A.N.A.C.A.R. "Marco Polo"- di cui è socio responsabile il sig. Cervone Giuseppe.

Ed invero sussiste il presupposto del *fumus boni iuris*.

Gli informatori escussi all'udienza del 27 aprile 2014, i quali hanno dichiarato di abitare nei pressi del locale, hanno riferito che dal locale Bloody Mary Club proviene di frequente musica ad altissimo volume che si protrae sino a tarda notte, tanto che più volte è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Le locandine allegate dai ricorrenti in udienza pubblicizzano serate ed eventi con intrattenimento musicale serale e notturna.

L'intervento di agenti della Polizia di Stato nella serata del 13.12.2014, effettuato su richiesta di Sorice Pietro, risulta dalla relazione di servizio acquisita agli atti dalla quale emerge che alle ore 23,20 all'esterno del locale vi erano sedioline con circa 25/30 persone che consumavano bibite e che dall'interno del locale proveniva musica ad alto volume suonata da una consolle con dj e udibile anche all'esterno.

Alla luce di tali elementi deve ritenersi che i fatti dedotti dai ricorrenti sono stati provati.

Va inoltre evidenziato che Giuseppe Cervone nella qualità di Presidente del circolo Bloody Mary ha trasmesso al Comune di Benevento in data 9.9.2014 segnalazione certificata di inizio di attività relativa all'apertura di un'attività esclusivamente di somministrazione ai soci di alimenti e bevande nella quale il Cerone ha dichiarato che nell'esercizio non fossero presenti sorgenti sonore significative.

Emerge quindi che l'attività di intrattenimento all'interno del circolo con musica ad alto volume si pone in evidente contrasto con la certificazione amministrativa.

Gli accertamenti tecnici effettuati dal CTU prof. Franco Gismondi hanno evidenziato che il locale ove è ubicato il circolo immette negli spazi abitativi del ricorrente Sorice Pietro immissioni rumorose superiori ai limiti consentiti.

I rilievi fonometrici sono stati effettuati "a sorpresa" in due sessioni che si sono svolte la I dalle ore 13.54 del 3/7/2015 sino alle ore 9.07 del 4/7/2015 e la II dalle ore 9.37 del 4/7/2015 sino alle ore 9.02 del 5/7/2015, previo posizionamento di due microfoni in due diversi ambienti dell'abitazione di Sorice Pietro ubicati sulla verticale del locale del circolo Club Bloody Mary.



La misurazione è stata effettuata a finestre aperte essendo questa la condizione più gravosa ai fini delle immissioni di rumore negli ambienti abitativi.

In data 17 luglio 2015 sono stati espletati ulteriori rilievi fonometrici previo avviso alle parti.

In tale data i microfoni sono stati posizionati uno sul balcone al primo piano, immediatamente sopra il locale, e l'altro all'interno dello stesso ambiente dell'abitazione.

Come rilevato dal CTU il DPR 14.11.1997 stabilisce i requisiti delle sorgenti sonore ai fini dell'inquinamento ambientale e fissa i valori limite consentiti in funzione del tempo di riferimento durante il quale le sorgenti sonore sono attive e della classe acustica dell'area in cui esse sono inserite.

Il tempo di riferimento è quindi individuato in periodo diurno (6.00-22.00) e in periodo notturno (22.00-6.00). Il centro storico di Benevento, in cui è ubicata l'abitazione dei ricorrenti e il Club Bloody Mary, ricade nella classe I della zonizzazione acustica adottata dal Comune di Benevento con delibera n. 14 del 20.4.2004.

I rilievi fonometrici effettuati dal CTU hanno evidenziato sia nelle date del 3, 4 e 5 luglio sia nella data del 17 luglio, che in periodo notturno (precisamente nell'arco temporale tra le ore 22.00 e le ore 1.30 circa) vi è stato il notevole superamento di tutti i valori limite di immissione sonore derivanti dalla musica suonata all'interno del circolo. Il superamento di tali valori è stato rilevato sia al primo sia al secondo piano dell'abitazione dei ricorrenti. (cfr. tabelle inserite nella relazione del CTU prof. Gismondi)

Il CTU ha accertato che nel locale è presente, infatti, un impianto audio costituito da una cassa amplificata TITAN 15D della potenza del 350W continui la quale diffonde l'audio proveniente da un televisore sintonizzato su programmi musicali. Dalla scheda tecnica dell'impianto risulta, come rilevato dal CTU, che l'apparecchiatura ha caratteristiche idonee a determinare potenzialmente il superamento del limite di 95 dB stabiliti dal DPCM 215/99 che disciplina la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Tale impianto di per sé, ad avviso del Tribunale, costituisce una sorgente sonora significativa la cui presenza all'interno nel locale non è consentita come in precedenza evidenziato.

Alla luce di tali elementi deve ritenersi accertata la violazione dei limiti normativi in considerazione sia della circostanza che all'interno del locale viene esercitata un'attività di intrattenimento musicale non consentita (posto che come evidenziato in precedenza il circolo è abilitato all'esercizio di un'attività esclusivamente di somministrazione ai soci di alimenti e bevande in assenza della presenza di sorgenti sonore significative) sia in considerazione che le immissioni sonore superano i limiti consentiti nella zona del centro storico della città.

Il ricorso va, quindi, accolto in quanto è grave ed oggettiva la violazione del diritto alla salute dei ricorrenti e dei loro figli esposta di continuo ad immissioni rumorose intollerabili e superiori ai limiti di



legge che, con tutta evidenza, arrecano gravissimo disturbo alla quiete e al riposo notturno, con un pericolo di pregiudizio che si evidenzia di particolare gravità tenuto conto della presenza di minori .

Il precario stato di salute della ricorrente Giovanna Muraglia e dei figli minori Vincenzo e Marika Sorice è documentato dalle certificazioni mediche in atti.

In accoglimento del ricorso **va inibito** all'associazione non riconosciuta denominata Bloody Mary Club- sezione club A.N.A.C.A.R. "Marco Polo"- di cui socio responsabile è il sig. Cervone Giuseppe **di svolgere all'interno del locale ubicato alla via I Trescene n. 33 attività di intrattenimento musicale mediante l'uso dell'impianto TITAN 15D ivi ubicato in quanto non consentita e di svolgere, comunque, qualsiasi attività di intrattenimento musicale con sorgenti sonore significative tali da determinare il superamento dei limiti normativi per le immissioni sonore nel centro storico della città di Benevento.**

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza e vanno pose a carico della soccombente associazione non riconosciuta denominata Bloody Mary Club- sezione club A.N.A.C.A.R. "Marco Polo".

In considerazione della fondatezza delle doglianze dei ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'altro resistente carente di legittimazione passiva.

P.Q.M.

Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Todino Ferdinando nella qualità di tutore dell'interdetto Russo Virgilio;

in accoglimento del ricorso **inibisce** all'associazione non riconosciuta denominata Bloody Mary Club- sezione club A.N.A.C.A.R. "Marco Polo"- di cui socio responsabile è il sig. Cervone Giuseppe **di svolgere all'interno del locale ubicato alla via I Trescene n. 33 attività di intrattenimento musicale mediante l'uso dell'impianto TITAN 15D ivi ubicato, in quanto non consentita, e di svolgere comunque qualsiasi attività di intrattenimento musicale con sorgenti sonore significative tali da determinare il superamento dei limiti normativi per le immissioni sonore nel centro storico della città di Benevento;**

condanna l'associazione non riconosciuta denominata Bloody Mary Club- sezione club A.N.A.C.A.R. "Marco Polo" al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti liquidate in € 432,00 per spese ed € 1500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;

compensa le spese nel rapporto processuale tra i ricorrenti e il resistente Todino Ferdinando.

Si comunichi.

Benevento 10 dicembre 2015.

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Consolante



Accoglimento totale del 12/12/2015
RG n. 1252/2015
Repert. n. 3478/2015 del 14/12/2015

